



GUN 10/2023

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 17.05.2023 perveniva, referto del direttore di gara Bellia Bruno, relativo alla gara denominata "Campionato Regionale Seniores" svoltasi il 13.05.2023 presso C.S.B. New Chapeau, in cui venivano denunciati fatti avvenuti alla predetta manifestazione sportiva e degni di segnalazione a questo Organo di Giustizia;
- nello specifico nel referto di gara si riportava che: "*[omissis] Sig. Pavone Mario [omissis] prima di allontanarsi si rivolge verso il direttore di gara apostrofandolo in malo modo, accusandolo di incompetenza e di non essere a conoscenza del regolamento regionale tecnico sportivo agonistica 2022/2023. Apostrofandolo con termini offensivi [omissis]*".

Considerato che:

- l'art. 88 Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi





- alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;*
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico“;*
 - gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara, nei confronti del numeroso pubblico accorso ad assistere la manifestazione sportiva;
 - questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “Campionato





Regionale Seniores" svoltasi il 13.05.2023 presso C.S.B. New Chapeau, denunciano un comportamento sanzionabile nei confronti del tesserato PAVONE Mario.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti, tenuti dal tesserato PAVONE Mario durante la competizione sportiva nei confronti del direttore di gara, comportamenti che sono poco consoni a soggetti iscritti ad una manifestazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Gli atteggiamenti posti in essere dal tesserato PAVONE Mario, sono sintomatici di un totale disprezzo del regolamento e dei soggetti preposti al giusto funzionamento di una competizione sportiva (direttore di gara).

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il suddetto tesserato, che non ha minimamente dato segno di resipiscenza, ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dai giocatori di cui in epigrafe.

P.Q.M.





Visto il Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende per un periodo di giorni quindici il giocatore PAVONE Mario a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 - 33 - 44 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il tesserato PAVONE Mario al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S. Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato PAVONE Mario la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari *ex art.* 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.





Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del summenzionato atleta.

Così deciso in Alba il 29 giugno 2023

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

